

STATUTO

COOPERATIVA DELFINO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SALERNO SA VIA TANAGRO 12

Numero REA: SA - 362199

Codice fiscale: 04374150656

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 11-05-2006 - Statuto completo	2
--	---

	ho dato lettura, unitamente a quanto allegato, alle parti	
	comparenti che, a mia domanda, lo hanno approvato e dichiara-	
	to conforme alla loro volontà. =====	
	Consta di tre fogli scritti parte con sistemi elettronici da	
	persona di mia fiducia e parte di mio pugno per facciate die-	
	ci e fin qui della presente. =====	
	F.to: Luca Botta, Cira Corvo, Simona D'Ambrosio, Franco De	
	Martino, Carmen Graco, Daniele Improta, Annalisa Palmigiano,	
	Katia Pulvani, Alberto Sammartino, Giovanna Vicinanza, Umber-	
	to Salomi notaio (sigillo) =====	
	SEGUE QUANTO ALLEGATO: =====	
	===== STATUTO =====	
	===== della =====	
	===== "Cooperativa DELFINO - Società cooperativa sociale" =====	
	TITOLO I - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO E DURATA	
	DELLA SOCIETA' =====	
	ARTICOLO 1 - E' costituita una società cooperativa denominata	
	"Cooperativa DELFINO - Società cooperativa sociale ", ai sen-	
	si della Legge 381/91 lettera A. =====	
	Alla società si applicano le disposizioni del codice civile e	
	delle leggi speciali sulle Cooperative e le disposizioni in	
	materia di società per azioni in quanto compatibili con la	
	disciplina cooperativistica. =====	
	ARTICOLO 2 - La Cooperativa ha sede legale in Salerno all'in-	
	dirizzo risultante dall'iscrizione presso il competente Uffi-	
	cio del Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111 ter	
	delle disposizioni di attuazione del codice civile. =====	
	Spetta all'organo amministrativo deliberare il trasferimento	
	della sede nell'ambito del territorio comunale. Spetta al-	
	l'assemblea deliberare il trasferimento della sede in altri	
	Comuni nonche' l'istituzione e la soppressione di sedi secon-	
	darie sia in Italia che all'estero purchè nel territorio del-	
	l'Unione Europea. =====	
	La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) di-	
	cembre 2050 (duemilacinquanta), ma potrà essere prorogata o	
	sciolta anticipatamente con deliberazione dell'assemblea	
	straordinaria dei soci. =====	
	ARTICOLO 3 - La Cooperativa ai sensi dell'art. 2511 del codi-	
	ce civile ha scopo mutualistico e, ai sensi dell'art. 2521	
	comma secondo del codice civile, può svolgere la propria at-	
	tività anche con terzi non soci. =====	
	Ai sensi dell'art. 2521 del codice civile i rapporti tra la	
	società ed i soci sono disciplinati dal regolamento che de-	
	termina i criteri e le regole inerenti allo svolgimento del-	
	l'attività mutualistica tra la società ed i soci. =====	
	Ai sensi dell'art. 1, comma 1 lett. A) della legge n. 381	
	dell'8.11.1991 la Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'in-	
	teresse generale della Comunità alla promozione umana e al-	
	l'integrazione sociale dei cittadini attraverso il sostegno	
	ed il coordinamento dei soci e la loro integrazione con altri	

	soggetti pubblici e privati, soci e non soci. =====	
	La Cooperativa si ispira ai principi che sono la base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ed essi agisce.	
	Questi principi sono la mutualità, la solidarietà, l'associazionismo tra cooperative, il rispetto della persona, la priorità dell'uomo sul denaro, la democraticità interna ed esterna. Essa potrà assumere la rappresentanza dei soci nei rapporti centrali con gli organi centrali e periferici dello Stato italiano con l'unione Europea per tutte le problematiche inerenti al settore. =====	
	La Cooperativa intende perseguire e realizzare i propri scopi esercitando attività socio-sanitarie ed educative, senza fine di lucro, così come definite dalla legge 8.11.91, n. 381 lettera A. =====	
	Per il raggiungimento del suddetto scopo mutualistico, i soci instaurano con la Cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore e distinto rapporto di lavoro sulla base di norme di regolamento interno, che definiscono l'organizzazione del lavoro prestato dai soci stessi. I soci concorrono alla gestione dell'impresa, partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa; partecipano alla elaborazione dei programmi di sviluppo ed alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda; contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione; mettono a disposizione le loro capacità professionali anche in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la Cooperativa stessa. Conseguentemente la tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla Cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza a cui eventualmente potrà aderire nell'ambito delle leggi in materia, degli Statuti sociali e dei regolamenti interni. =====	
	La Cooperativa si propone come obiettivo prioritario la cura, il sostegno e la tutela dei minori, coprendo l'intera fascia da zero a diciotto anni. =====	
	Per tale motivo la Cooperativa, con riferimento ai requisiti ed interessi dei soci, ha per oggetto le seguenti attività: ==	
	- gestire, stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o in conto terzi: - case famiglia;- comunità - alloggio, gruppi appartamento, e altre forme alternative di istituti; - centri socio - educativi per l'accoglienza, la socializzazione e l'animazione;- servizio di assistenza domiciliare integrata; - asili nido e centri per l'infanzia;- iniziative per il tempo libero, la cultura e il turismo sociale; servizi informagiovani, gestione di impianti sportivi, culturali e centri sociali; - attività di consulenza e formazione; corsi di formazione, orientamento professionale, ricerca e studio sulle	

	problematiche sociali; - riqualificazione, preformazione la-
	vorativa;- attività e servizi di riabilitazione; - attività
	ludico-ricreative estive per minori e giovani; - laboratori
	di arti espressive, di artigianato e mestieri, naturalistici,
	scientifici, informatici e redazionali; - percorsi di cresci-
	ta per gli adolescenti con soggetti attivi della comunità; -
	percorsi scuola-territorio, attività di sostegno scolastico
	per i minori e di orientamento al lavoro per i giovani; -
	luoghi di accoglienza e di cura per minori e giovani e di so-
	stegno per la famiglia nella cura e nell'educazione dei fi-
	gli, centri di aiuto per le famiglie; - centri di accoglienza,
	diurni e residenziali, per minori, giovani, insieme ai
	loro genitori o altri adulti accompagnatori in una logica di
	corresponsabilità tra professionisti e familiari; - centri di
	prevenzione dei disagi minorili e giovanili, attività di pro-
	mozione dell'istituto dell'affido, interventi di prevenzione
	contro l'abuso ai minori e ai giovani; - attività di promo-
	zione e rimozione dei fattori di rischio per minori e giovani
	derivati da famiglie multiproblematiche con servizi di assi-
	stenza e di cura ai minori ed ai giovani presso il domicilio
	delle famiglie; - interventi educativi domiciliari, centri di
	accoglienza minori e giovani, diurni e residenziali, centri
	di auto-aiuto per le famiglie, centri di ascolto, anche te-
	lefonico, per i minori, giovani e le famiglie. =====
	La cooperativa deve essere retta dai principi della mutualità
	con l'esclusione di ogni finalità speculativa. =====
	Per il conseguimento dell'oggetto sociale, la cooperativa
	potrà esercitare tutte le attività di interesse comune o uti-
	li per il raggiungimento degli scopi sociali, nelle forme e
	nei modi che si riveleranno di volta in volta più convenienti
	ed opportuni, e partecipare a gare di appalto di Enti pubbli-
	ci e privati. =====
	La cooperativa potrà stimolare lo spirito di previdenza e di
	risparmio dei soci istituendo una sezione di attività disci-
	plinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti
	sociali limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai
	fini del conseguimento dell'oggetto sociale, ai sensi del-
	l'articolo 12 della Legge n. 127 del 17 febbraio 1971, della
	Legge 27 febbraio 1985 n. 49 e dell'articolo 10 della Legge
	31 gennaio 1992 n. 59. =====
	Detta sezione di attività verrà attivata con i limiti e le
	modalità disposte dalla deliberazione del CICR in attuazione
	dell'articolo 3 comma 3° lettera a) del D.L. 14 dicembre 1992
	n. 481/92 e dell'articolo 11 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n.
	385 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni. =====
	La società potrà, in via secondaria, per il raggiungimento
	degli scopi sociali: =====
	- compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, im-
	mobiliari, mobiliari e finanziarie, queste ultime in via non
	prevalente e non nei confronti del pubblico; =====

	- assumere partecipazioni, sempre in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, in società, enti di qualsivoglia natura e consorzi esistenti o da costituire, aventi scopi analoghi o comunque funzionali al raggiungimento del proprio oggetto sociale; =====	
	- concedere, in via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale e senza carattere di professionalità, fidejussioni, avalli ed altre garanzie in genere, anche a favore di terzi. =====	
	Il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge ed in particolare della normativa in tema di intermediazione e di attività riservate agli iscritti a collegi, ordini e albi professionali. =====	
	Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, ai sensi dell'art. 2516 del codice civile, deve essere rispettato il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. =====	
	In funzione della qualità e quantità dei rapporti mutualistici la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni. =====	
	TITOLO II - SOCI =====	
	CAPO I - SOCI, RESPONSABILITA', REQUISITI, CONDIZIONI E PROCEDURA DI AMMISSIONE, LIMITI MINIMI DI SOTTOSCRIZIONE DI QUOTE DI CAPITALE SOCIALE =====	
	ARTICOLO 4 - Il numero dei soci e' illimitato e comunque non può essere inferiore a quello stabilito dalle leggi che disciplinano l'attività delle società cooperative. =====	
	Possono essere soci operatori tutti coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, che esercitano arti o mestieri attinenti all'impresa esercitata dalla cooperativa e/o che per la loro effettiva capacità di lavoro e specializzazione professionale possano partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale e attivamente cooperare al suo esercizio e sviluppo e che non abbiano interessi contrastanti con la cooperativa. =====	
	Possono essere soci operatori persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie: =====	
	1) soci lavoratori, vale a dire persone fisiche che svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile. I soci prestatori partecipano ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione; =====	
	2) soci volontari, che prestano la loro opera gratuitamente ai sensi dell'art. 2 della legge 8 novembre 1991, n. 381. Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci. I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro soci. =====	
	3) soci fruitori, persone fisiche o giuridiche, che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della Coope-	

		rativa. =====
		Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative sociali. =====
		Possono essere soci associazioni ed enti che siano in grado di concorrere all'oggetto sociale. =====
		Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate. =====
		E' fatto divieto ai soci, senza espresso consenso del Consiglio di Amministrazione, di essere iscritti a cooperative concorrenti che perseguono identici scopi sociali. E' fatto divieto, senza espresso consenso del Consiglio di Amministrazione, di prestare lavoro subordinato a favore di terzi. =====
		E' consentita l'ammissione a soci cooperatori di elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'ente e comunque nei limiti stabiliti dalla legge. =====
		Possono essere ammessi come soci ai sensi dell'art. 11) della legge 8 novembre 1991, n. 381 anche persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività della Cooperativa. =====
		Possono aderire alla Cooperativa persone esercenti attività di assistenza e di consulenza ai sensi dell'art. 10) della legge 8 novembre 1991, n. 381. =====
		Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa. A tal fine, l'organo amministrativo dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali. =====
		ARTICOLO 5 SOCI IN FORMAZIONE =====
		La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3, del codice civile, denominata "soci in formazione" i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo. =====
		Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale dei soci in formazione non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori. =====
		In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali. =====
		La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dal Consiglio di Amministrazione al momento dell'ammissione e comunque per un termine non superiore a cinque anni. =====
		Il socio appartenente alla categoria speciale dei soci in formazione ha diritto di voto solo nelle deliberazioni rela-

	tive all'approvazione del bilancio e non può rappresentare	
	altri soci. I voti espressi dai soci appartenenti alla cate-	
	goria speciale non possono in ogni caso superare un decimo	
	dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rap-	
	presentati in Assemblea. I soci appartenenti alla categoria	
	speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo	
	della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt.	
	2422 e 2545 bis del codice civile. =====	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 17 del	
	presente statuto, il socio appartenente alla categoria spe-	
	ciale dei soci in formazione può recedere in qualsiasi momen-	
	to, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavvi-	
	so di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con ri-	
	guardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo	
	spirare del suddetto termine. =====	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla	
	speciale categoria dei soci in formazione, oltre a quelle in-	
	dividuate per i soci cooperatori dall'art. 19 del presente	
	statuto: =====	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione; =====	
	b) la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai	
	momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa. =====	
	c) Verificatasi una causa di esclusione, il socio apparte-	
	nente alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consi-	
	glio di Amministrazione anche prima della scadenza fissata al	
	momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pa-	
	ri ai soci ordinari. =====	
	d) Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che	
	spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla specia-	
	le categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza	
	del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministra-	
	tivo che deve verificare la sussistenza dei requisiti. =====	
	e) La deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel	
	libro dei soci. =====	
	f) In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo	
	deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notifi-	
	care all'interessato la deliberazione di esclusione =====	
	ARTICOLO 6 (Soci sovventori) =====	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo II del pre-	
	sente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci	
	sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n.	
	59. =====	
	ARTICOLO 7 (Conferimento e azioni dei soci sovventori) =====	
	I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni	
	in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominati-	
	ve trasferibili del valore di _ 50,00 ciascuna. =====	
	Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari	
	a numero 20. =====	
	La società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi del-	

		l'art. 2346 del codice civile. =====
		ARTICOLO 8 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori) ==
		Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea ordinaria
		in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sov-
		ventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusiva-
		mente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione. ====
		Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al
		Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente ed il
		Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni
		dal ricevimento della comunicazione secondo le modalità pre-
		viste dal successivo articolo 25. =====
		In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indica-
		to dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio
		provvederà ad indicarne altro gradito, e in mancanza il socio
		potrà vendere a chiunque. =====
		ARTICOLO 9 (Deliberazione di emissione) =====
		L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve
		essere disciplinata con =====
		deliberazione dell'assemblea ordinaria, con la quale devono
		essere stabiliti: =====
		a) l'importo complessivo dell'emissione; =====
		b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Con-
		siglio di Amministrazione, del diritto di opzione dei soci
		cooperatori sulle azioni emesse; =====
		c) il termine minimo di durata del conferimento; =====
		d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e
		gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restan-
		do che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in
		misura superiore a due punti rispetto al dividendo corrispo-
		sto previsto per i soci cooperatori; =====
		e) i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo pre-
		vedere la distribuzione delle eventuali riserve divisibili. ==
		Al socio sovventore sono attribuiti i voti nelle assemblee
		della società secondo il versamento del capitale sociale, co-
		me segue: =====
		1 voto fino a 30.000,00 euro; =====
		2 voti fino a 60.000,00 euro; =====
		3 voti fino a 90.000,00 euro; =====
		4 voti fino a 120.000,00 euro; =====
		5 voti oltre 150.000,00 euro. =====
		In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono
		superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci. =====
		Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti
		dei soci sovventori verranno computati applicando un coeffi-
		ciente correttivo determinato dal rapporto tra il numero mas-
		simo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di
		voti da essi portati. =====
		Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali
		ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba
		procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di

	perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito	
	mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rap-	
	porto tra questo ed il capitale conferito dai soci coopera-	
	tori. =====	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fi-	
	ni dell'emissione dei titoli. =====	
	ARTICOLO 10 (Recesso dei soci sovventori) =====	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 codice civile, ai	
	soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia de-	
	corso il termine minimo di durata del conferimento stabilito	
	dall'assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del	
	precedente articolo. =====	
	Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente statuto,	
	ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposi-	
	to dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del	
	rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i re-	
	quisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità. =====	
	ARTICOLO 11 (Azioni di Partecipazione Cooperativa) =====	
	Con deliberazione dell'assemblea, la Cooperativa può adottare	
	procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo svi-	
	luppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabili-	
	to dall'art. 5 L. 59/92. =====	
	In tal caso la Cooperativa può emettere Azioni di Partecipa-	
	zione Cooperativa, anche al portatore se interamente libera-	
	te, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizi-	
	one degli utili. =====	
	Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse	
	per un ammontare non superiore al valore contabile delle ri-	
	serve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ul-	
	timo bilancio certificato e depositato presso il Ministero	
	delle Attività Produttive. =====	
	Il valore di ciascuna azione è di 50,00. =====	
	Le Azioni di Partecipazione Cooperativa devono essere offer-	
	te, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavorato-	
	ri dipendenti della Cooperativa. =====	
	All'atto dello scioglimento della società, le Azioni di Par-	
	tecipazione Cooperativa hanno diritto di prelazione nel rim-	
	borso del capitale sulle altre azioni, per l'intero valore	
	nominale. =====	
	La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite	
	non comporta riduzione del valore nominale delle Azioni di	
	Partecipazione Cooperativa, se non per la parte della perdita	
	che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.	
	La regolamentazione delle Azioni di Partecipazione Cooperati-	
	va è demandata ad apposito regolamento approvato dall'Assem-	
	blea dei soci che determinerà in particolare l'eventuale du-	
	rata minima del rapporto sociale. =====	
	L'assemblea, in sede di delibera di emissione delle Azioni di	
	Partecipazione Cooperativa, determina: =====	

	- l'importo complessivo dell'emissione, nel rispetto dei li-	
	miti sopra indicati; =====	
	- la durata delle azioni, in relazione ai programmi plurien-	
	nali approvati dall'assemblea; =====	
	- i criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle Azioni	
	di Partecipazione Cooperativa, nonché per il collocamento	
	delle azioni eventualmente rimaste inopstate. =====	
	Ai possessori delle Azioni di Partecipazione Cooperativa	
	spetta una remunerazione =====	
	maggiorata di due punti rispetto a quella dei soci cooperato-	
	ri. =====	
	I possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa sono ob-	
	bligati: =====	
	a) al versamento degli importi sottoscritti, secondo le moda-	
	lità e nei termini previsti in sede di emissione; =====	
	b) all'osservanza dello statuto e degli altri atti interni,	
	limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili. =====	
	ARTICOLO 12 (Assemblea speciale) =====	
	L'assemblea speciale dei possessori di Azioni di Partecipa-	
	zione Cooperativa, per la quale valgono, in quanto compatibili,	
	le norme fissate per le assemblee dei soci dalla legge o	
	dal presente statuto, viene convocata dal Consiglio di Ammi-	
	nistrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune,	
	quando lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richie-	
	sta da almeno un terzo dei possessori di titoli nominativi. ==	
	Le deliberazioni saranno prese attribuendo a ciascun posses-	
	sore un voto per ogni azione posseduta. =====	
	L'assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla	
	legge. =====	
	Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali e	
	chiederne estratti, può assistere alle assemblee dei soci,	
	con facoltà d'impugnarne le deliberazioni; provvede all'ese-	
	cuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutela	
	gli interessi dei possessori di Azioni di Partecipazione Coo-	
	perativa nei confronti della società. =====	
	ARTICOLO 13 (Recesso) =====	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 codice civile, ai	
	detentori di Azioni di Partecipazione Cooperativa il diritto	
	di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di	
	durata del conferimento delle azioni stabilito dall'assemblea	
	in sede di emissione delle azioni medesime. =====	
	ARTICOLO 14 - Strumenti finanziari e obbligazioni =====	
	Con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, la Cooperati-	
	va potrà emettere strumenti finanziari, forniti di specifici	
	diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi esclu-	
	so il diritto di voto nelle Assemblee generali dei soci ai	
	sensi e per gli effetti dell'art. 2346 ultimo comma del C.C. =	
	La Cooperativa può emettere obbligazioni ai sensi degli artt.	
	2410 e segg. C.C., in tal caso con regolamento, sono stabili-	
	ti tra l'altro: =====	

	- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario; =====	
	- le modalità di circolazione; =====	
	- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi; =====	
	- il termine di scadenza e le modalità di rimborso. =====	
	All'assemblea speciale degli obbligazionisti ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme di legge. =====	
	ARTICOLO 15 - Chi intende diventare socio deve presentare domanda all'organo amministrativo indicando: =====	
	a) nome, cognome o denominazione, luogo e data di nascita, domicilio o sede legale, cittadinanza o nazionalità, eventuale numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese o altri Registri; =====	
	b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto ed i motivi della richiesta; =====	
	c) la dichiarazione di attenersi all'atto costitutivo e allo statuto della società nonché alle deliberazioni già legalmente adottate dagli organi sociali, nonché ai regolamenti interni.	
	d) la dichiarazione di sottoscrivere la quota sociale o il numero delle azioni; =====	
	e) la dichiarazione, ai sensi dell'art. 2528 del codice civile, di versare l'eventuale sovrapprezzo, la cui misura sarà stabilita annualmente dall'assemblea; =====	
	f) l'indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro che intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito regolamento. =====	
	Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), d), e) e f) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere: =====	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale; =====	
	b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione; =====	
	c) la qualifica della persona che sottoscrive la domanda. ==	
	L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti richiesti dalla Legge e dal presente statuto e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera in merito alla domanda ai sensi dell'art. 2528 del codice civile e deve entro 60 (sessanta) giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione, comunicandola all'interessato. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle do-	

	mande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione. =====	
	La delibera di ammissione dovrà essere comunicata all'intressato e annotata a cura dell'organo amministrativo nel libro dei soci. =====	
	La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci solamente dopo che il richiedente abbia	
	effettuato i versamenti richiesti. =====	
	L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci. =====	
	I soci sono obbligati: =====	
	- a sottoscrivere e a versare, nei tempi richiesti dal consiglio di amministrazione, la quota sociale o le azioni, il cui importo non potrà essere inferiore ne superiore ai limiti	
	consentiti dalle vigenti leggi; =====	
	- a versare l'eventuale sovrapprezzo ai sensi dell'art. 2528 del codice civile con le modalità e per l'importo annualmente determinati dall'assemblea; =====	
	- all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni regolarmente adottate dagli organi sociali; =====	
	- a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa. =====	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa. =====	
	CAPO II - MODI DI SCIoglimento DEL RAPPORTO SOCIALE E CAUSE SOTTOSTANTI =====	
	ARTICOLO 16 - La qualità di socio cooperatore si perde per recesso, esclusione e per causa di morte se gli eredi o legatari del socio defunto non hanno i requisiti. =====	
	ARTICOLO 17 - Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio =====	
	- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione; =====	
	- che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali; =====	
	a) - il cui rapporto di lavoro-subordinato, autonomo o di altra natura ovvero l'attività di volontariato presso la stessa sia cessato per qualsiasi motivo. =====	
	Il recesso e' ammesso per i soci in regola con gli impegni sociali e deve essere motivato. Avviene su domanda scritta del socio inviata con raccomandata, ai sensi dell'art. 2532 del codice civile, all'organo amministrativo il quale deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sus-	

	sistono i presupposti del recesso gli amministratori devono	
	darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta	
	giorni dal ricevimento della comunicazione puo' fare opposi-	
	zione innanzi al Tribunale. =====	
	Il recesso, ai sensi dell'art. 2532 terzo comma del codice	
	civile, ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda. Per i rapporti mutualistici tra socio e società il	
	recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso,	
	se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la	
	chiusura dell'esercizio successivo. =====	
	Il recesso non può essere parziale. =====	
	ARTICOLO 18 - L'esclusione e' deliberata dall'organo ammini-	
	strativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei con-	
	fronti del socio cooperatore: =====	
	- che, ai sensi dell'art. 2043 del codice civile, cagioni al-	
	la Cooperativa con fatti dolosi o colposi un danno ingiusto; =	
	- che venga condannato per reati con sentenza penale passata	
	in giudicato; =====	
	- svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con	
	la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo	
	amministrativo =====	
	- nei cui riguardi sia stata avviata una procedura fallimen-	
	tare o una qualsiasi procedura concorsuale; =====	
	- che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giu-	
	ustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie di-	
	sciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di stru-	
	menti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori; =====	
	- che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato su-	
	bisca un provvedimento di licenziamento per motivi discipli-	
	nari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo; =====	
	- il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia	
	stato risolto dalla cooperativa per inadempimento; =====	
	- che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompati-	
	bilità previste dall'articolo 4 senza la prevista autorizza-	
	zione dell'organo amministrativo. =====	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione innanzi Tribunale nel termine di sessanta giorni	
	dalla comunicazione. =====	
	A seguito del recesso e dell'esclusione del socio lavoratore	
	si risolve l'ulteriore rapporto di lavoro instaurato ai sensi	
	dei precedenti articoli. =====	
	ARTICOLO 19 - In caso di morte gli eredi del socio defunto	
	hanno diritto di subentrare nella qualità di socio, a condi-	
	zione che posseggano i requisiti previsti per l'ammissione;	
	l'accertamento di tali requisiti e' effettuato con delibera	
	dell'organo amministrativo. In caso di accertamento negativo,	
	spetta agli eredi il rimborso della quota effettivamente ver-	
	sata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le moda-	
	lità di cui al successivo articolo 10 (dieci). =====	

	In caso di pluralità di eredi o legatari, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la società consenta la divisione. =====	
	ARTICOLO 20 - I soci receduti ed esclusi e gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto al rimborso delle quote di capitale sociale effettivamente versate comprensive del sovrapprezzo, se versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545 quinquies terzo comma del codice civile. =====	
	La liquidazione delle quote sociali avrà luogo, ai sensi dell'art. 2535 del codice civile, sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operante, limitatamente al socio, e comunque in misura mai superiore all'importo effettivamente versato, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni eventuale credito. =====	
	Il pagamento deve essere effettuato entro centottanta giorni dall'approvazione del precitato bilancio e potrà essere corrisposto in piu' rate in osservanza dell'articolo 2535 del codice civile. Le quote per le quali non sarà chiesto il rimborso nel termine di cinque anni dalla perdita della qualità di socio saranno devolute, con delibera dell'organo amministrativo, a riserva straordinaria. =====	
	ARTICOLO 21 - Il socio che cessa di far parte della Cooperativa e' responsabile verso la società e verso i terzi secondo le prescrizioni dell'articolo 2536 del Codice Civile. =====	
	ARTICOLO 22 - Le quote o le azioni sono sempre nominative. == Le quote sociali o le azioni non possono essere cedute dai soci cooperatori e non possono essere sottoposte a pegno o vincolo di qualsiasi natura, se la cessione non e' autorizzata dall'organo amministrativo. =====	
	Ai sensi dell'art. 2530 del codice civile, il socio che intende trasferire la propria quota o le proprie azioni deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine il socio e' libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel Libro Soci l'acquirente che abbia i requisiti per diventare socio. =====	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato e contro il diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione Tribunale. =====	
	TITOLO III - PATRIMONIO E SPESE DI GESTIONE =====	
	CAPO I - COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO =====	
	ARTICOLO 23 - Il patrimonio della Società e' costituito: =====	
	a) dal capitale sociale che e' variabile ed e' formato da un numero illimitato di quote o di azioni dei soci ciascuna di	

	valore nominale non inferiore a 50,00 Euro e comunque il cui	
	valore non potrà essere inferiore ne' superiore ai limiti	
	consentiti dall'art. 2525 del codice civile; =====	
	b) dalla riserva legale formata con quote degli avanzi di ge-	
	stione, con le quote eventualmente non rimborsate ai soci re-	
	ceduti o esclusi ed agli eredi dei soci defunti e con le tas-	
	se di ammissione; =====	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo quote o azioni =====	
	d) dalla riserva straordinaria =====	
	e) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea	
	e/o previsto per legge =====	
	Per le obbligazioni sociali, ai sensi dell'art. 2518 del co-	
	dice civile, risponde solo la società con il suo patrimonio e	
	conseguentemente i soci nei limiti delle quote o azioni sot-	
	toscritte. =====	
	Il patrimonio di cui sopra deve essere destinato unicamente	
	al raggiungimento degli scopi sociali. =====	
	Le riserve sono indivisibili ai sensi e per gli effetti del-	
	l'art. 2545 ter C.C. e non possono essere distribuite tra i	
	soci neppure in caso di scioglimento della società. =====	
	Le azioni dei soci non vengono emesse ai sensi dell'art. 2346	
	C.C. e la cooperativa rilascia ai soci apposita dichiarazione	
	attestante il numero delle azioni sottoscritte. =====	
	ARTICOLO 24 - Gli amministratori possono acquistare o rimbor-	
	sare quote o azioni della società, purché sussistano le con-	
	dizioni previste dal secondo comma dell'articolo 2545-quin-	
	quies e l'acquisto o il rimborso è fatto nei limiti degli u-	
	tili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti	
	dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. =====	
	TITOLO IV - ORGANI SOCIALI: FUNZIONAMENTI E POTERI =====	
	CAPO I - GLI ORGANI SOCIALI =====	
	ARTICOLO 25 - Sono organi della società: =====	
	l'Assemblea dei Soci; =====	
	L'organo amministrativo =====	
	il Collegio Sindacale; =====	
	CAPO II - ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI =====	
	ARTICOLO 26 - L'Assemblea generale, ove necessaria, è costi-	
	tuita dai soci o, se si svolgono le assemblee separate, dai	
	delegati delle assemblee separate. =====	
	L'Assemblea Generale è convocata dall'organo amministrativo.	
	La convocazione è decisa dall'organo amministrativo ogni	
	qualvolta lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richie-	
	sta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare,	
	dal Collegio Sindacale, se esistente, o quando, con le limi-	
	tazioni di cui all'art. 2367 ultimo comma del codice civile,	
	ne sia stata fatta richiesta per iscritto, con indicazione	
	delle materie da trattare, da almeno un decimo dei soci. In	
	questo ultimo caso la convocazione deve avere luogo senza ri-	
	tardo. =====	
	L'Assemblea è ordinaria o straordinaria a sensi di legge. ==	

	L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale, ovvero in altro luogo, purché in Italia. =====	
	L'Assemblea è convocata con avviso che dovrà essere affisso nei locali della sede legale e delle eventuali sedi secondarie della società e comunicato ai soci nel domicilio risultante dal libro dei soci con qualsiasi mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento (lettera raccomandata A.R., fax, telefax, posta elettronica, ecc.) almeno otto giorni prima dell'assemblea. =====	
	Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima. =====	
	In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando siano presenti o rappresentati tutti i soci aventi diritto di voto e ad essa partecipi la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. Nell'ipotesi di cui sopra dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo amministrativo e di controllo non presenti. =====	
	ARTICOLO 27 - L'Assemblea generale, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente ovvero dall'Amministratore Unico o, in mancanza, da soggetto designato dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti. =====	
	L'Assemblea nomina un segretario. =====	
	Le deliberazioni devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal segretario. =====	
	Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni ai sensi dell'art. 2371 C.C. =====	
	Il verbale delle Assemblee generali in sede straordinaria deve essere redatto dal notaio. =====	
	ARTICOLO 28 - Hanno diritto di voto in assemblea i soci iscritti da almeno 90 (novanta) giorni nel Libro Soci ed ogni socio cooperatore ha diritto ad un voto, qualunque sia l'ammontare della quota posseduta o il numero delle azioni possedute. =====	
	Il socio può farsi rappresentare mediante delega scritta da altro socio non amministratore o sindaco e con i limiti di cui all'art. 2372 del codice civile. Ogni socio non può avere più di dieci deleghe ai sensi dell'art. 2539 del codice civile. =====	

	Il socio imprenditore individuale puo' altresì, ai sensi	
	dell'art. 2539 del codice civile, farsi rappresentare in as-	
	semblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o	
	dagli affini entro il secondo che collaborino alla sua impre-	
	sa. =====	
	Se si svolgono le assemblee separate, hanno diritto di voto	
	nell'assemblea generale i delegati delle assemblee separate	
	svoltesi. In tal caso il computo dei voti nell'assemblea ge-	
	nerale sarà fatto tenendo conto dei voti rappresentati dai	
	soci delegati delle assemblee separate. I delegati dispongono	
	nell'assemblea generale di un numero di voti pari a quello	
	dei votanti che li hanno eletti. =====	
	ARTICOLO 29 - In prima convocazione l'Assemblea Generale sia	
	ordinaria che straordinaria è validamente costituita quando	
	siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti	
	spettanti ai soci aventi diritto al voto e delibera a mag-	
	gioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati. =====	
	In seconda convocazione l'Assemblea Generale, sia ordinaria	
	che straordinaria, è validamente costituita qualunque sia il	
	numero dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati a-	
	venti diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei	
	voti presenti o rappresentati su tutti gli argomenti posti	
	all'ordine del giorno. Sono fatte salve le eventuali diverse	
	e più elevate maggioranze richieste inderogabilmente dalla	
	Legge o dal presente Statuto. =====	
	ARTICOLO 30 - L'assemblea ordinaria per l'approvazione del	
	bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno, en-	
	tro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale;	
	è fatta salva la convocazione entro centottanta giorni nei	
	limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma del-	
	l'art. 2364 del codice civile. =====	
	ARTICOLO 31 All'Assemblea ordinaria è inderogabilmente at-	
	tribuito il potere di: =====	
	- approvare il bilancio consuntivo dell'esercizio sociale ed	
	eventualmente il bilancio preventivo; =====	
	- deliberare sulla destinazione degli eventuali utili e sulla	
	copertura delle perdite; =====	
	- procedere alla nomina e revoca degli organi sociali e del	
	revisore; =====	
	- deliberare l'eventuale compenso da corrispondersi agli Am-	
	ministratori per la loro attività collegiale e determinare il	
	compenso annuale dei sindaci e del revisore; =====	
	- deliberare sulla responsabilità degli amministratori, dei	
	sindaci e del revisore; =====	
	- deliberare sulla destinazione dei fondi eventualmente ac-	
	cantonati per fini di mutualità; =====	
	- deliberare sull'eventuale erogazione di ristori; =====	
	- deliberare, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale,	
	con le relative forme d'apporto, anche economico, da parte	
	dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, non-	

	che', in presenza delle condizioni previste dalla legge, il	
	programma di mobilità; =====	
	- delibera sulle domande di ammissione non accolte dal Consi-	
	glio =====	
	L'Assemblea ordinaria, inoltre, delibera su tutti gli altri	
	oggetti attribuiti dalla Legge o dallo statuto alla competen-	
	za dell'Assemblea =====	
	All'assemblea straordinaria e' attribuito il potere di: =====	
	- deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello	
	statuto sociale, comprese quelle che riguardano le clausole	
	mutualistiche (art. 2514 C.C.), sul trasferimento della sede	
	legale in altro Comune, sull'istituzione o soppressione di	
	sedi secondarie, sulla proroga della durata o sullo sciogli-	
	mento anticipato della societa'; =====	
	- sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquida-	
	tori; =====	
	- su ogni altra materia espressamente attribuita dalla Legge	
	alla sua competenza. =====	
	ARTICOLO 32 ASSEMBLEE SEPARATE =====	
	Qualora la cooperativa avesse più di tremila soci e qualora	
	svolgesse la propria attività in più province ovvero avesse	
	più di cinquecento soci e si realizzassero più gestioni mu-	
	tualistiche, le deliberazioni sono assunte con il metodo del-	
	le assemblee separate che devono svolgersi in ciascuna delle	
	province in cui la cooperativa opera ovvero per ciascuna del-	
	le gestioni mutualistiche. A ciascuna delle assemblee separa-	
	te intervengono i soci che hanno residenza nella provincia	
	ovvero che partecipano alla attività mutualistica di rispet-	
	tiva competenza. Alle assemblee separate si applicano, in	
	quanto compatibili le disposizioni stabilite per l'assemblea	
	generale dalla legge e dal presente statuto. =====	
	Nell'assemblea generale, cui hanno diritto di partecipare	
	tutti i soci della cooperativa che hanno partecipato alle as-	
	semblee separate, il voto e' esercitato esclusivamente dai	
	delegati nominati dalle assemblee separate. =====	
	ARTICOLO 33 Le assemblee separate sono convocate con lo stes-	
	so avviso con cui viene convocata l'assemblea generale; le	
	Assemblee separate e quella Generale devono presentare lo	
	stesso ordine del giorno. =====	
	Le assemblee separate devono essere convocate in tempo utile	
	affinchè i delegati da esse eletti possano partecipare alla	
	Assemblea Generale. =====	
	Le Assemblee separate sono presiedute di volta in volta Pre-	
	sidente del Consiglio di Amministrazione e in caso di sua as-	
	senza o impedimento, dal Vice Presidente ovvero dall'Ammini-	
	stratore Unico o, in mancanza, da soggetto designato dall'as-	
	semblea con il voto della maggioranza dei presenti. Il Presi-	
	dente dell'Assemblea separata locale illustra le proposte	
	dell'organo amministrativo. =====	
	Hanno diritto di voto nelle assemblee separate tutti i soci	

	cooperatori iscritti sul libro dei soci da almeno 90 (novan-	
	ta) giorni. =====	
	In ogni caso le Assemblee separate stabiliranno le modalità	
	delle votazioni in modo da assicurare la proporzionale rap-	
	presentanza, ai sensi dell'articolo 2540 del codice civile,	
	anche alle minoranze con l'elezione dei relativi delegati. ==	
	Nelle Assemblee Separate i verbali, sottoscritti dal Presi-	
	dente dell'assemblea e dal Segretario, devono essere tra-	
	scritti integralmente nel libro Verbali dell'Assemblea Gene-	
	rale. =====	
	ARTICOLO 34 Le Assemblee Separate deliberano sugli argomenti	
	all'ordine del giorno e che formeranno oggetto dell'Assemblea	
	generale e nominano i delegati a partecipare all'Assemblea	
	generale. I delegati effettivi e supplenti eletti devono es-	
	essere soci e rappresentano i soci votanti delle assemblee se-	
	parate. I delegati sono nominati in ragione di un delegato o-	
	gni dieci soci votanti o frazione di dieci. =====	
	L'Assemblea separata elegge inoltre un numero di delegati	
	supplenti in misura di un supplente ogni due effettivi. =====	
	I delegati sono tenuti ad esprimere il proprio voto secondo	
	le indicazioni vincolanti emerse dalle Assemblee Separate. ==	
	I quorum costitutivi e deliberativi delle Assemblee separate	
	sono uguali a quelli dell'Assemblea generale. =====	
	ARTICOLO 35 Per quanto non espressamente previsto, alle as-	
	semblee separate si applica la disciplina dell'Assemblea ge-	
	nerale dei soci. =====	
	CAPO III - ORGANO AMMINISTRATIVO =====	
	ARTICOLO 36 La società e' amministrata alternativamente: =====	
	- da un Amministratore Unico; =====	
	- da piu' amministratori che agiscono in forma di Consiglio	
	di Amministrazione. =====	
	Con la decisione di nomina degli amministratori, l'assemblea	
	dei soci stabilisce: il numero degli stessi, comunque non in-	
	feriore a tre e non superiore a nove. =====	
	L'Amministratore Unico deve essere scelto unicamente tra i	
	soci cooperatori. =====	
	In caso di nomina del Consiglio d'Amministrazione gli Ammini-	
	stratori possono essere scelti anche tra i non soci ma la	
	maggioranza degli Amministratori deve essere scelta tra i so-	
	ci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci coope-	
	ratori persone giuridiche ai sensi dell'art. 2542 C.C. =====	
	I componenti dell'organo amministrativo durano in carica tre	
	esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per	
	l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio	
	della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili. =====	
	Salvo quanto previsto dall'articolo 2390 del codice civile,	
	gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi	
	di amministrazione di altre imprese a condizione che essi	
	siano formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo	
	dell'Assemblea ordinaria. La mancanza di tale atto delibera-	

	tivo comporta la decadenza dall'ufficio di amministratore. ===	
	Il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente, quando a	
	cio' non provvede l'assemblea; puo' inoltre nominare uno o	
	piu' vice presidenti. =====	
	Spetta al Consiglio ai sensi dell'art. 2389 ultimo comma del	
	codice civile, sentito il parere del Collegio Sindacale, de-	
	terminare il compenso dovuto ai Consiglieri che siano inve-	
	stiti di particolari cariche in conformità dell'atto costitu-	
	tivo. =====	
	ARTICOLO 37 Il Consiglio di Amministrazione si raduna, anche	
	in luogo diverso della sede sociale, purché in Italia, tutte	
	le volte che il presidente lo giudichi necessario. =====	
	La convocazione viene fatta dal presidente con avviso tra-	
	smesso a ciascun membro del consiglio e del Collegio Sindaca-	
	le o al revisore con mezzi che garantiscano la prova dell'av-	
	venuto ricevimento almeno 8 (otto) giorni prima di quello	
	fissato per la riunione o, in caso di urgenza, almeno 3 (tre)	
	giorni prima. =====	
	Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del	
	consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale	
	convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori	
	e tutti i sindaci effettivi in carica o il revisore. =====	
	Il Consiglio di Amministrazione e' validamente costituito con	
	la presenza della maggioranza dei suoi membri. =====	
	Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con il	
	voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. ====	
	Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute	
	dal presidente o, in mancanza, dal Vice Presidente o dall'am-	
	ministratore designato dagli intervenuti. =====	
	Le deliberazioni del Consiglio devono constare da verbale	
	sottoscritto dal presidente e dal segretario. =====	
	Ai sensi dell'art. 2388 terzo comma del codice civile, non è	
	ammesso il voto per rappresentanza. =====	
	Ai sensi dell'art. 2391 C.C. ogni amministratore deve dare	
	notizia agli altri amministratori e al Collegio Sindacale di	
	ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in u-	
	na determinata operazione della società, precisandone la na-	
	tura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di un	
	amministratore delegato deve astenersi dal compiere l'opera-	
	zione, investendo della stessa l'organo collegiale. =====	
	In tali casi, inoltre, la deliberazione del Consiglio di Am-	
	ministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la	
	convenienza per la società dell'operazione. =====	
	E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di	
	Amministrazione si tengano in videoconferenza. Pertanto gli	
	aventi diritto a partecipare alle riunioni consiliari possono	
	intervenire a distanza in sedi diverse, utilizzando sistemi	
	di collegamento audiovisivo; in tal caso dovranno essere as-	
	sicurate: =====	
	a) l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun luogo	

	di collegamento e sia consentito al Presidente del Consiglio,	
	anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare	
	l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare	
	lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i	
	risultati della votazione; =====	
	b) la presenza nello stesso luogo di chi presiede e del se-	
	gretario della riunione e sia consentito agli intervenuti di	
	partecipare alla discussione e alla votazione simultanea su-	
	gli argomenti posti all'ordine del giorno; =====	
	c) la possibilità di ciascuno dei partecipanti alla riunione,	
	di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla	
	trattazione degli argomenti affrontati e di visionare, rice-	
	vere e trasmettere atti e documenti in genere attuando con-	
	testualità di esame e di decisione deliberativa; =====	
	d) siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi au-	
	dio/video collegati a cura della società, nei quali gli in-	
	tervenuti potranno affluire. Tutti i partecipanti devono es-	
	essere identificati e a tutti deve essere consentito seguire la	
	discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione	
	degli argomenti affrontati. Verificandosi tali requisiti, il	
	Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in	
	cui si trovano il presidente ed il segretario della riunione	
	onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale	
	relativo. =====	
	ARTICOLO 38 All'Amministratore Unico o al Consiglio di Ammi-	
	nistrazione competono tutti i poteri per la gestione ordina-	
	ria e straordinaria e di disposizione della società nel ri-	
	spetto delle prescrizioni dell'art. 2512 C.C. in materia di	
	mutualità prevalente. =====	
	Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti dal-	
	l'art. 2381 del codice civile, può delegare proprie attribu-	
	zioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei	
	suoi componenti, ivi compreso il presidente, ovvero ad un co-	
	mitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determi-	
	nando i limiti della delega e dei poteri attribuiti. =====	
	Ai sensi dell'articolo 2544 primo comma del codice civile non	
	possono essere delegati dagli amministratori, oltre le mate-	
	rie previste dall'art. 2381 del codice civile, i poteri in	
	materia di ammissione, recesso, esclusione dei soci e le de-	
	cisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci. ==	
	Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministra-	
	zione e al Collegio Sindacale in merito al generale andamento	
	della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché	
	sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o	
	caratteristiche, effettuate dalla società o dalle sue con-	
	trollate almeno ogni centoottanta giorni ai sensi dell'art.	
	2381, 5° comma, C.C. =====	
	Il comitato esecutivo, se nominato, si compone da un minimo	
	di due ad un massimo di cinque membri. =====	
	I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere	

	revocati o sostituiti dal Consiglio di Amministrazione. =====	
	Segretario del comitato esecutivo e' il segretario del consiglio di amministrazione, se nominato, o altrimenti un membro	
	designato dal presidente. =====	
	Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del	
	comitato esecutivo valgono le norme previste per il consiglio	
	di amministrazione. =====	
	ARTICOLO 39 La firma e la rappresentanza legale della società	
	di fronte ai terzi ed in giudizio spettano all'Amministratore	
	Unico, al Presidente ed al Vice Presidente del Consiglio di	
	amministrazione ed agli Amministratori Delegati. =====	
	In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio	
	di Amministrazione, tutti i poteri a lui attribuiti spettano	
	al Vice Presidente. Il concreto esercizio dei poteri di rap-	
	presentanza da parte del Vice Presidente attesta nei confron-	
	ti dei terzi l'assenza o l'impedimento del Presidente e eso-	
	nera i terzi da ogni accertamento e responsabilità. =====	
	ARTICOLO 40 In caso di mancanza di uno o più amministratori	
	il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dal-	
	l'art 2386 del codice civile, purché la maggioranza sia sem-	
	pre costituita da soci cooperatori. =====	
	CAPO IV - COLLEGIO SINDACALE =====	
	ARTICOLO 41 Il Collegio Sindacale, ove necessario ai sensi	
	dell'art. 2477 del codice civile, come richiamato dall'art.	
	2543 del codice civile, oppure ove nominato dall'assemblea,	
	si compone di tre Sindaci Effettivi e due supplenti, dura in	
	carica per tre esercizi, scadendo alla data dell'assemblea	
	convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo	
	esercizio della carica ed è rieleggibile. =====	
	Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi anche	
	con le modalità indicate dal precedente art.26. =====	
	Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assem-	
	blea. =====	
	Per le cause di decadenza ed ineleggibilità si applica l'art.	
	2399 del codice civile. =====	
	ARTICOLO 42 Il Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 2403	
	del codice civile, vigila sull'osservanza della legge e dello	
	statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazio-	
	ne e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizza-	
	tivo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul	
	suo corretto funzionamento. =====	
	Ove possibile ai sensi dell'articolo 2409 bis del codice ci-	
	vile, il Collegio Sindacale esercita, inoltre, il controllo	
	contabile. =====	
	ARTICOLO 43 I Sindaci sono tenuti ad intervenire alle Assem-	
	blee ed alle sedute del Consiglio di Amministrazione. =====	
	Il Collegio Sindacale accerta la regolare tenuta della conta-	
	bilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei	
	libri contabili e delle scritture. =====	
	Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verba-	

	le da inserirsi nell'apposito libro. =====	
	ARTICOLO 44 Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano al Collegio Sindacale tutte le disposizioni previste in materia di Collegio Sindacale della Società per azioni. =====	
	CAPO V - REVISIONE =====	
	ARTICOLO 45 Nel caso non in cui il controllo contabile, non venga effettuato dal Collegio Sindacale, il medesimo viene esercitato da un Revisore Contabile o da una Società di Revisione iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia. =====	
	Il Revisore Contabile o la Società di Revisione incaricati del controllo contabile svolge le funzioni ed e' nominato in base alle disposizioni previste negli articoli 2409 bis e seguenti del codice civile. =====	
	L'incarico di controllo contabile e' conferito dall'assemblea, sentito il collegio sindacale, ove nominato. =====	
	L'incarico ha durata per tre esercizi, scadendo alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. =====	
	TITOLO V - ESERCIZIO SOCIALE, DESTINAZIONE DEGLI UTILI DI ESERCIZIO E COPERTURA DELLE PERDITE, RISTORNI =====	
	CAPO I - L'ESERCIZIO SOCIALE =====	
	ARTICOLO 46 L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio con il conto economico e la nota integrativa redigendo la relazione al bilancio nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico ai sensi dell'art. 2545 del codice civile e, in modo separato, i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le varie gestioni mutualistiche ai sensi dell'art. 2545 sexies del codice civile. Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dagli amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio. =====	
	ARTICOLO 47 In considerazione degli scopi societari che escludono ogni fine speculativo di lucro, l'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal successivo art. 38 e del Regolamento Interno e sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli: =====	
	a) - una quota a riserva legale, nella misura prevista dalla legge, non inferiore al 30%; =====	
	b) - una quota al fondo mutualistico per la promozione e lo	

	sviluppo della cooperazione nella misura del 3% (tre per cen-	
	to) ai sensi dell'art. 8 Legge 31 gennaio 1992, n. 59; =====	
	c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale,	
	nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della leg-	
	ge 31 gennaio 1992, n. 59; =====	
	d) ad eventuali dividendi ai soci cooperatori in forma di	
	dividendo nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea e	
	che non potrà superare in ogni caso l'interesse massimo dei	
	buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo ri-	
	spetto al capitale effettivamente versato; =====	
	e) a riserva straordinaria; =====	
	f) ad ogni altro fondo costituito dall'assemblea e/o previsto	
	per legge; =====	
	g) una quota ad appositi fondi di accantonamento o mutuali-	
	stici da devolversi a copertura dei costi per la realizzazio-	
	ne di scopi sociali prescelti dall'Assemblea. =====	
	CAPO II - RISTORNI =====	
	ARTICOLO 48 =====	
	L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di	
	esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di	
	ristorno a favore dei soci prestatori e fruitori, qualora lo	
	consentano le risultanze dell'attività mutualistica. =====	
	La Cooperativa, in sede di approvazione del bilancio di eser-	
	cizio, su proposta del dell'organo amministrativo, potrà de-	
	liberare a favore dei soci prestatori i trattamenti economici	
	previsti dall'art. 3 comma secondo, lettera b) della Legge n.	
	142 del 2001, secondo le modalità ivi contemplate. =====	
	L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, inoltre,	
	delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere at-	
	tribuito mediante una o più delle seguenti forme: =====	
	- erogazione diretta; =====	
	- aumento del numero delle azioni detenute da ciascun socio; =	
	- emissione di obbligazioni; =====	
	- emissione di strumenti finanziari. =====	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere	
	effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi	
	mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio	
	stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento da ap-	
	provarsi ai sensi dell'art. 2521 ultimo comma da predisporre	
	a cura degli amministratori sulla base, per i soci lavorato-	
	ri, dei seguenti criteri (singolarmente presi o combinati tra	
	loro): =====	
	a) Le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno; ==	
	b) La qualifica / professionalità; =====	
	c) I compensi erogati; =====	
	d) Il tempo di permanenza nella società; =====	
	e) La tipologia del rapporto di lavoro; =====	
	f) La produttività. =====	
	I ristori per i soci fruitori saranno corrisposti in base ai	
	corrispettivi pagati alla cooperativa per le prestazioni ri-	

	cevute. =====	
	TITOLO VI - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE =====	
	ARTICOLO 49 L'Assemblea straordinaria che delibera lo scio-	
	oglimento della Società procede alla nomina di uno o più li-	
	quidatori ai sensi di legge. =====	
	Alla denominazione sociale deve essere aggiunta l'indicazione	
	che trattasi di società in liquidazione. =====	
	Nel caso si verifichi una delle suddette cause di scioglimen-	
	to, gli amministratori ne daranno notizia mediante iscrizione	
	di una corrispondente dichiarazione presso l'ufficio del re-	
	gistro delle imprese. =====	
	Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della	
	cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'as-	
	semblea straordinaria, con le maggioranze previste per le mo-	
	difiche dell'atto costitutivo e dello statuto, disporrà in	
	merito a: =====	
	a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del	
	collegio in caso di pluralità di liquidatori; =====	
	b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui	
	spetta la rappresentanza della società; =====	
	c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;	
	i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla ces-	
	sione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di	
	singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari	
	per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il	
	suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione	
	del migliore realizzo. =====	
	La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di	
	liquidazione con le maggioranze richieste per le modifiche	
	dell'atto costitutivo e dello statuto. =====	
	Si applicano alla liquidazione gli articoli 2484 C.C. e se-	
	guenti del Codice Civile. =====	
	I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardan-	
	ti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di re-	
	cedere. =====	
	MUTUALITA' PREVALENTE =====	
	ARTICOLO 50 In conformità dell'art. 2514 C.C.: =====	
	- E' vietata la distribuzione di dividendi ai soci cooperato-	
	ri in misura superiore all'interesse massimo dei buoni posta-	
	li fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al ca-	
	pitale effettivamente versato. =====	
	- E' vietato remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due	
	punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi. ==	
	- E' vietato distribuire riserve tra i soci cooperatori. =====	
	- In caso di scioglimento della cooperativa e' obbligatoria	
	la devoluzione dell'intero patrimonio sociale, dedotto sol-	
	tanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente matura-	
	ti, ai fondi mutualistici per la promozione dello sviluppo e	
	della cooperazione di cui alla legge 31 gennaio 1992, numero	

	59. =====	
	Tali clausole relative ai requisiti della mutualità prevalen- te sono inderogabili e devono essere di fatto osservate. =====	
	REGOLAMENTO INTERNO =====	
	ARTICOLO 51 Il funzionamento della Cooperativa e' disciplina- to da un regolamento interno da compilarsi a cura dell'organo amministrativo e da approvarsi dall'Assemblea dei soci con le	
	maggioranze previste dal presente Statuto per le modifiche dell'atto costitutivo. =====	
	CLAUSOLA COMPROMISSORIA =====	
	ARTICOLO 52 Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci nonche' tra società e soci in relazione al rapporto sociale o all'interpretazione e all'esecuzione del presente statuto e delle deliberazioni legalmente adottate dagli orga- ni sociali, quelle promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti, purché compromettibili, verranno deferite a un Arbitro Unico nominato Dal segretario Generale Dirigente Superiore presso la Camera di Commercio di Salerno. =====	
	Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le con- troversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbliga- torio del pubblico ministero. =====	
	L'Arbitro giudicherà secondo equità e senza formalità e il suo giudizio sarà inappellabile, salvo quanto disposto dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5. =====	
	Le modifiche alla presente clausola compromissoria, devono essere approvate con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti spettanti ai soci. I soci assenti o dissenzienti possono, en- tro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di re- cesso a sensi del precedente art. 7. =====	
	TITOLO VII - DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE =====	
	ARTICOLO 53 Per quanto non contemplato dal presente statuto valgono le vigenti disposizioni di legge. =====	
	F.to: Luca Botta, Cira Corvo, Simona D'Ambrosio, Franco De Martino, Carmen Graco, Daniele Improta, Annalisa Palmigiano, Katia Pulvani, Alberto Sammartino, Giovanna Vicinanza, Umber- to Salomi notaio (sigillo) =====	
	Ai sensi del comma sesto dell'articolo 34 del D.P.R. 29 set- tembre 1973 n. 601, le parti richiedono l'applicazione, in sostituzione delle imposte di bollo e di registro, della tassa per i contratti di trasferimento di titoli o valori di cui alla lettera a) della Tabella prevista dall'articolo 10, comma primo, del D.L. 14 marzo 1988 n. 70 e successive modi- ficazioni e integrazioni. =====	
	=====	
	=====	